

I813 - RESTRIZIONI ALLE VENDITE ON LINE DI STUFE

Provvedimento n. 26859

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Regolamento n. 1/2013 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 17 maggio 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Cadel S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, in relazione alle condizioni commerciali relative alle vendite *online* applicate da tale società nei rapporti verticali con la propria rete di distributori;

VISTA la propria delibera del 19 luglio 2017, con la quale il procedimento è stato esteso alle società Zanette Group S.p.A. e MCZ Group S.p.A. e alle politiche commerciali relative alle vendite *online*, adottate, da Zanette Group S.p.A. anche per il tramite di MCZ Group S.p.A. nell'ambito dei rapporti con i distributori dei prodotti a marchio MCZ, RED, SERGIO LEONI, J.CORRADI e ARCO, in quanto volte a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo *online*;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 25 ottobre 2017, con la quale la società Zanette Group S.p.A. e le società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti, in sintesi:

- a) nel non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le politiche di prezzo praticate dai rivenditori al dettaglio dei propri prodotti anche se operanti sul canale *online* e nel non comprimere le modalità di promozione dei propri prodotti su *internet*, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo;
- b) nell'astenersi per un periodo di due anni dal raccomandare o consigliare prezzi di rivendita;
- c) nell'inviare ai propri rivenditori comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite *online*, comprensive anche di una nuova statuizione in merito alla validità della garanzia convenzionale, evidenziando: la totale autonomia dei distributori nella determinazione del prezzo finale di vendita dei prodotti del gruppo; la libertà di promozione dei prodotti e la possibilità di consegnarli all'estero, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo.

Tali misure troveranno applicazione in tutto il territorio europeo.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e pertanto suscettibili di pubblicazione e che l'Autorità si riserva di svolgere ogni ulteriore valutazione in merito all'idoneità degli impegni a rimuovere le restrizioni alla concorrenza, anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del market test;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni, comprensivi delle comunicazioni allegate al formulario, presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 4 dicembre 2017 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità gli impegni citati, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Zanette Group S.p.A. e dalle società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 18 gennaio 2018, alla Direzione

Generale per la Concorrenza - Direzione Manifatturiero e Servizi dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.286, fax: +39(0)6/85821.433, pec: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Zanette Group S.p.A. e delle società controllate MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 17 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo